

Integrazione, accettazione, cittadinanza

di Vito D'Ambrosio

(Relazione per il seminario del M.E.I.C., Camaldoli, giugno 2007)

1. Le contraddizioni

A) Società chiuse, necessità crescenti.

Nell'epoca di una globalizzazione accelerata e di una complessità crescente, uno dei fenomeni più significativi è il susseguirsi di ondate migratorie dal Sud al Nord del mondo, visto che il 20 % circa della popolazione mondiale dispone di quasi l'80 % delle risorse della terra. Come ben sappiamo noi, passati nel giro di quasi un secolo da popolo di emigranti a Paese di immigrazione, il fenomeno è difficilissimo da contrastare e difficile da governare, ma l'unica cosa che non si può fare è ignorarlo. Il flusso migratorio, inoltre, se ben incanalato, costituisce ormai un fortissimo input positivo a livello demografico ed economico per società come le nostre, invecchiate rapidamente e quindi esauste, chiuse, escludenti ed egoiste.

Ma il fenomeno, per le sue dimensioni e la sua velocità, ha dato luogo a situazioni molto oscillanti e contraddittorie: così, per citare il solito modello – positivo e/o negativo secondo i punti di vista- gli Stati Uniti stanno iniziando a chiudere fisicamente il confine terrestre con il Messico, con un muro tipo quello di Berlino, mentre l'economia degli Stati di confine (Texas, Nuovo Mexico, eccetera) non riuscirebbe a reggere senza un massiccio utilizzo/sfruttamento degli immigrati clandestini, specie in agricoltura.

Anche in Italia la situazione è intessuta di contraddizioni, oggettive e soggettive: una semplice lettura della normativa che, in rapida successione e con profonde modifiche, disciplina la materia (partendo dal testo base, il D.L.vo n. 286 del 1998, con il relativo regolamento dettato dal D.P.R. n. 394 del 1999, passando poi per la L. n. 189 del 2002, e giungendo infine al D.P.R. n. 334 del 2004,

senza voler includere altri testi su aspetti specifici, quali il D.L.vo n. 85 del 2003 i attuazione di direttiva europea, n. 303, reg. per il riconoscimento dello status di rifugiato, n. 140 del 2005, attuazione di altra direttiva europea, L. n. 144 del 2005 per il terrorismo internazionale), fa capire subito che l'intenzione del legislatore è stata quella di limitare e scoraggiare l'immigrazione, ammettendola, inoltre, soltanto come momento e strumento propedeutico alla prestazione di attività lavorative soprattutto subordinate. Questo impianto normativo, simboleggiato impressivamente con l'introduzione del concetto di "quote di immigrazione", divise per nazionalità, fissate annualmente, mantenute nei limiti più bassi possibile è entrato in contrasto assoluto con la reale situazione socio-economica del Paese, ormai basata su una crescente utilizzazione/sfruttamento della manodopera straniera, insostituibile in tutta una serie di attività o strettamente produttive (principalmente in agricoltura, nella filiera agroalimentare, nell'edilizia) o esplicantesi nella fornitura di servizi alla persona (badanti, collaboratori/trici familiari, personale delle strutture di accoglienza). Il contrasto tra norma e situazione reale da regolare ha portato ad una prevedibile conseguenza negativa, cioè ad un fiorente mercato del lavoro clandestino, che ha fatto lievitare esponenzialmente l'immigrazione irregolare. Gli ulteriori effetti negativi sono stati, ovviamente, l'estensione dell'area dell'evasione contributiva, l'incremento degli infortuni sul lavoro, prevalentemente in danno di lavoratori stranieri irregolari (figurativamente assunti il giorno stesso dell'infortunio), l'aumento, in misura allarmante, degli immigrati clandestini dediti ad attività illecite, la diffusione di una mentalità irridente alle regole nelle comunità di immigrati, tutti elementi, questi ultimi, dei quali si ricordano soltanto gli aspetti negativi e si rimuovono le cause.

B) Regole omogenee, culture e realtà disomogenee.

Leggiamo sul Corriere della Sera del primo aprile un intervento di Souad Sbai presidentessa dell'associazione delle donne delle comunità marocchine in Italia «Un marito marocchino ha rotto la mascella della moglie ma non ha fatto neppure un giorno di galera perché il giudice ha riconosciuto che ha seguito la sua cultura e le sue tradizioni. È accaduto a Verona.

Questa è indifferenza, è lavarsene le mani. Preferisco avere a che fare con i razzisti, almeno ci puoi litigare. ma con gli indifferenti la battaglia è perduta».

Ed ancora: «. le donne marocchine arrivate in Italia dieci anni fa, restano ferme. In Marocco, intanto, c'è la nuova legge sulla famiglia, in sette anni l' analfabetismo femminile è sceso dall' 80 al 35 per cento... Le marocchine che vivono in Italia restano indietro, ce ne sono molte che

dopo dieci, quindici anni ancora non sanno una parola di italiano. Gli imam dicono agli uomini: tua moglie non porta il velo? Allora non sei un vero uomo. E loro le obbligano a portare il velo quando in Marocco l'obbligo non esiste più... E l'Italia che fa, non chiede niente? Non chiede conoscenza della lingua, rispetto delle leggi? Ci vuole un'ufficio dell'immigrazione con soldi e progetti. Che invece spesso sono parcellizzati». Inoltre: «Scuole. La sera aprite le scuole che sono chiuse, apritele alle donne immigrate. Il permesso di soggiorno non va rinnovato se non si conosce la lingua italiana. Le leggi italiane e la Costituzione devono valere per tutti, anche per gli immigrati. La poligamia per il maschio italiano è vietata, deve esserlo anche per i musulmani. ..Assimilazione o integrazione? Io dico che non ci sono mezze misure. chi vive in Italia deve rispettare le leggi e le regole di questa comunità. Punto e basta. Con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono ».

Un altro esempio concreto: al padre che ha ucciso la figlia a bastonate perché non seguiva i canoni di comportamento della propria cultura, deve essere applicata l'aggravante della commissione del fatto per motivi abietti, ovvero al contrario può essere applicata l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale? o forse né l'una né l'altra?

Ed un ultimo caso, raccontato da un amico funzionario di Polizia: al lavoratore immigrato in regola, che chiede il ricongiungimento familiare per le proprie mogli (avendone più di una), che cosa bisognerà rispondere, visto che in Italia la bigamia è un reato? E, infine, chi potrà incassare le somme liquidate come indennizzo da infortunio sul lavoro, se non sarà una sola la moglie? E come ci si regolerà in materia successoria, per scegliere il coniuge erede legittimario previsto dall'art. 536 c.c. nel caso di pluralità di coniugi?

E' facile vedere come le regole del nostro diritto, dettate per disciplinare la convivenza nella nostra società, sono state pensate ed emanate alla luce di un unico punto di vista, il nostro. Che fare, adesso che altre persone, altre culture, altre regole vengono a contatto con noi? Se l'applicazione del principio di uguaglianza si è sempre declinato nell'ordinamento anche con la valorizzazione delle situazioni soggettive delle persone che commettono reati(e non soltanto di quelle), negare qualunque rilievo alle culture di provenienza (ovviamente previa verifica della loro effettività), potrebbe comportare una deviazione dal principio di uguaglianza, oltre che un effetto di assoluta incomunicabilità tra le culture e i mondi di appartenenza, con conseguente balcanizzazione degli statuti di riferimento.

Per contro è stato evidenziato come vi siano sicuramente delle soglie minime di tutela dei diritti fondamentali, soprattutto dei soggetti deboli, a cui l'ordinamento non può in alcun modo derogare. Inoltre non si può dimenticare che soprattutto gli immigrati di seconda generazione, i quali tendono ad emanciparsi dalle culture di provenienza, chiedono tutela della loro scelta al nostro sistema, con la conseguenza che vogliono vedere affermati in modo chiaro i valori a cui scelgono di adeguarsi.

Sarà allora il caso di ricorrere ad un diritto che sia meno influenzato da costumi, punti di vista, abitudini locali, e che possa rispondere (adeguarsi) a canoni più generali, il più condivisi possibile dal maggior numero di persone possibile. Se esistesse, e, soprattutto, se fosse riconosciuto un diritto naturale, come fondato sulla natura umana e preesistente agli altri diritti positivi, si potrebbe fare riferimento a quello. Ma, nonostante gli sforzi, anche recenti, dei vertici ecclesiali italiani di far risorgere questa nozione, la realtà è che un diritto naturale come lo vorrebbero i partecipanti all'ultima assise vaticana in materia non viene riconosciuto se non in misura minima e, quindi, non ha nessuna utilità.

Conclusione diversa, invece, si potrebbe raggiungere se si prendesse a riferimento quell'insieme di principi, derivanti da carte costituzionali nazionali e affermazioni sopranazionali (due esempi per tutti: la dichiarazione dei diritti dell'uomo, e la carta dei diritti europei di Nizza), principi ai quali già oggi si adeguano le giurisprudenze, per esempio, della due Corti Europee, quella di Strasburgo e quella del Lussemburgo, imponendone il rispetto anche alle giurisprudenze nazionali, almeno in Europa.

E forse questo è il solo modo efficace per affrontare il problema di un diritto generale, ricavabile dai diritti particolari, che diventa sempre più necessario in un mondo totalmente interconnesso.

2. Il patto di cittadinanza e la condivisione delle regole

Partiamo da alcune affermazioni assiomatiche.

- il concetto di cittadinanza si ricollega alla titolarità di determinati diritti, detti appunto diritti di cittadinanza, enunciati nelle costituzioni e nelle dichiarazioni dei diritti. Nell'ambito dei diritti di cittadinanza si distinguono:

- i diritti civili (le cosiddette libertà negative), cui corrispondono obblighi di non fare da parte dello stato e, in generale, dei pubblici poteri
- i diritti politici, relativi alla partecipazione dei cittadini al governo dello stato, sia direttamente, sia indirettamente, eleggendo i propri rappresentanti (elettorato attivo) e candidandosi alle relative elezioni (elettorato passivo);
- i diritti sociali (le cosiddette libertà positive), cui corrispondono obblighi di fare, di erogare prestazioni, da parte dello stato e dei pubblici poteri;

lo stato può riconoscere i suddetti diritti, almeno in parte, anche a non cittadini, sulla scorta di impegni internazionali multilaterali o bilaterali o anche di una scelta unilaterale. Tali fattori hanno fatto sì che negli stati odierni i diritti civili siano ormai riconosciuti anche ai non cittadini, e tale riconoscimento è di solito sancito a livello costituzionale, mentre i diritti sociali e soprattutto quelli politici tendono ancora ad essere legati alla cittadinanza.

Accanto ai diritti, la cittadinanza può comportare doveri sebbene, di solito, gli ordinamenti, se tendono a riservare i diritti ai cittadini, estendendoli eventualmente ai non cittadini, tendono invece ad imporre i doveri a tutti coloro che sono presenti sul loro territorio, a prescindere dalla cittadinanza.

Quello che resta fondamentale, nel discorso sulla cittadinanza, è la sua natura relazionale: non ha senso parlare di cittadinanza se non si inquadra il tema in una rete di rapporti e di relazioni, che si intesse di diritti e doveri, ma si regge solo se la società è comunque un “contenitore” unico, guidato da regole condivise. L’alternativa è quella di una convivenza casuale tra realtà separate ed autoregolantesi, che si scontrano ogni volta che si incontrano, cioè una specie di guerra di tutti contro tutti.

Ovviamente la costruzione di questa società, non multietnica, ma multiculturale, è possibile solo se ci si impegna in una opera convinta di educazione (degli altri, degli stranieri), per fare accettare le regole e il modo di porre le regole, e di autoeducazione (di noi, dei cittadini) per vincere, nell’attività quotidiana, la paura dello straniero, non più visto come l’ospite, ma piuttosto vissuto come il barbaro. Al di là di stereotipi di approccio, “buonisti” e irreali, oppure chiusi al limite della xenofobia “quasi” razzista, entrambi assolutamente controproducenti per costruire un contesto di comune convivenza.

E' necessario, cioè, scrivere le "nuove" leggi, con uno spirito di integrazione/accettazione, che ispiri la formazione delle norme, ed anche la loro interpretazione.

Sia pure con attenzione e prudenza – l'esperienza dello stato etico, con la sue aberrazioni, è troppo vicina per non essere ricordata ed esorcizzata- si tratta di riscoprire la necessità che l'etica ricominci ad innervare il diritto, come due momenti, distinti ma non opposti, del patto/diritto di cittadinanza.

In questo impegno costante e faticoso, che chiama in causa anche il concetto del bene comune, si può e si deve mettere in gioco la nostra laicità cristiana, la nostra capacità di guardare al principio della fraternità universale in Cristo come ad una stella polare da ricercare ognuno sulle sue mappe e con i suoi strumenti.